



COMUNE DI TERRASINI

Città Metropolitana di Palermo

Ordinanza n. 115 del 12/07/2023

OGGETTO: ORDINANZA CONTIGIBILE E URGENTE - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA E REGOLAMENTAZIONE DELLA VENDITA E DEL CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE E SUPERALCOLICHE NEL TERRITORIO COMUNALE.

IL SINDACO

Premesso che

- nel Comune di Terrasini sono presenti numerosi pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nonché molteplici attività artigianali alimentari, frequentati da parecchi avventori anche di giovane età, in orari serali e notturni;
- nella stagione estiva in corso si delineano problemi di sicurezza urbana derivanti dal fenomeno della cosiddetta "movida" e dall'incontrollata somministrazione di alcolici;
- il consumo di alcolici contribuisce significativamente ad incrementare lo stato di euforia e di ilarità degli avventori, decrementandone i freni inibitori, atteso che nel caso di consumo eccessivo si verificano i conseguenti fenomeni derivanti dall'ubriachezza, quali: la mancanza di controllo del tono della voce e delle espressioni verbali; la necessità di espletare bisogni fisiologici che la predetta perdita di controllo rende non limitati ai soli servizi igienici, peraltro carenti, in relazione al numero elevato di persone che gravitano nelle aree interessate; il ripetuto abbandono di bottiglie di vetro, che rischiano di diventare strumenti di offesa in caso di colluttazioni e che, anche per il solo abbandono, possono costituire pericolo, laddove si verifichino movimenti incontrollati di folla;

Considerato che

- l'abbandono di contenitori di bevande in vetro e latta si verifica soprattutto in orario serale e notturno ed è direttamente collegato alla somministrazione e vendita, da parte di pubblici esercizi ed altri esercizi commerciali, delle suddette bevande che sovente vengono consumate anche al di fuori dei locali (o nelle aree in concessione) e, subito dopo, abbandonate per strade, piazze e marciapiedi, senza alcun riguardo al decoro ed alla sicurezza o all'incolumità delle persone;

Tenuto conto

- che i fenomeni sopra descritti sono verosimilmente riconducibili ad una consolidata abitudine di consumare bevande alcoliche nelle aree in cui l'offerta delle medesime risulta praticamente continua e costante dovuta all'elevato numero di esercizi attivi nelle zone più frequentate dai turisti in genere.
- Che tale situazione alimenta il disagio ed il senso di insicurezza dei cittadini e dei residenti per cui occorre prendere provvedimenti idonei al fine di evitare che alcuni irresponsabili, come si è già verificato in passato, pongano in essere episodi di inciviltà, provocando potenziale e/o effettivo pericolo, altresì, per i fruitori degli spazi pubblici.

Ritenuto

- Necessario proporre una misura di contenimento alla capillare diffusione dell'alcool nelle zone di maggior affluenza turistica, al fine di ridurre i fenomeni che a tale accesso di consumo sono riconducibili in termini di minaccia alla convivenza civile;
- Che le suddette criticità impongono specifiche prescrizioni sul consumo in area pubblica di bevande alcoliche e non, in contenitori di vetro e latta ed una specifica e rigorosa regolamentazione degli orari di vendita delle suddette bevande in tutto il territorio comunale;

Dato atto che

- le misure disposte con il presente provvedimento risultano connesse a finalità di tutela della salute e della sicurezza, pertanto pienamente coerenti rispetto al dettato costituzionale e della vigente normativa, trattandosi di atto confacente ed idoneo a garantire le esigenze di tutela di problematiche di ordine sociale al fine di contemperare gli interessi degli operatori e degli avventori con quelli connessi al diritto alla salute dei passanti, della cittadinanza residente e delle forze di polizia;
- che al momento l'ordinanza contingibile e urgente è lo strumento più idoneo al contrasto dei fenomeni di cui sopra;
- che stante l'urgenza, non è stata data comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90;

Visti gli art. 50 e 54 del D. lgs. 267/2000 e s.m.i. ;

Vista la Legge 48/2017;

Visti: la Legge n. 125/2001 e ss.mm.ii.;

Il D.M. 5 agosto 2008;

la L. n.689/81 e s.m.i.;

il Regio Decreto n.773/1931 e relativo regolamento di esecuzione;

la L. n. 287/91 e ss.mm.ii.;

la L.R. n. 28/99 e ss.mm.ii.;

lo Statuto del Comune di Terrasini

ORDINA

Art. 1 : Dal 14.07.2023 al 13.08.2023 compreso, in tutto il territorio comunale:

1.1 all'interno dei distributori automatici h24 è fatto assoluto divieto di erogare bevande di qualsiasi tipo in vetro e latta ed altresì bevande alcoliche e superalcoliche **dalle ore 23,00 alle ore 06,00** del giorno successivo.

1.2 ai titolari o gestori di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, agli esercenti il commercio su area pubblica, ai laboratori artigianali (quali ad esempio pizzerie da asporto e paninerie) nonché agli esercizi di vicinato di cui al settore alimentare è fatto divieto di vendere, per asporto, o cedere a terzi, a qualsiasi titolo, **bevande di qualsiasi specie in contenitori di vetro e latta dalle ore 23,00 alle ore 06,00** del giorno successivo. Ai titolari o gestori delle attività di cui sopra, **dalle ore 23,00 alle ore 06,00** del giorno successivo è, altresì, vietata la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche. E' consentita, alle attività all'uopo autorizzate, la somministrazione di qualsiasi tipo di bevanda anche in contenitori di vetro solo per consumazioni al tavolo ubicato negli spazi pubblici dati in concessione. La somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche è comunque consentita sino alle ore 02,00.

1.3 per le predette finalità, i titolari o gestori delle attività di cui ai punti precedenti sono responsabili della corretta applicazione di quanto sopra disposto e dovranno adottare, nei confronti dei propri avventori le necessarie misure di controllo. A tal proposito i titolari o gestori delle attività di cui al punto 2 potranno servirsi di stewards o figure simili nel rispetto della normativa vigente;

Art. 2: Dal 14.07.2023 al 13.08.2023 compreso, in tutto il territorio comunale:

2.1 dalle 23,00 fino alle ore 6,00 del giorno successivo è vietato consumare nei luoghi pubblici o aperti al pubblico bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ad esclusione della somministrazione e del consumo delle stesse effettuato all'interno dei locali autorizzati sede di pubblici esercizi, attività commerciali e attività artigianali oppure nelle aree date in concessione.

2.2 nella fascia oraria di cui sopra è altresì vietato, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, il trasporto non professionale e la detenzione delle bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, suscettibili di essere destinate al consumo vietato ai sensi del precedente punto 2.1, con qualsiasi modalità (su veicoli privati, su mezzi pubblici, a piedi, su velocipedi e motocicli, in borsoni o sacchi o altri contenitori o esponendola sulla propria persona ecc.).

Art. 3: INDICAZIONI OPERATIVE A CARICO DEGLI ESERCENTI COMMERCIALI

I gestori di pubblici servizi, degli esercizi commerciali e delle attività artigianali alimentari hanno l'obbligo di esporre all'interno e all'uscita del locale, in modo visibile e leggibile, un avviso in cui vengono indicate tutte le misure stabilite dalla presente ordinanza. Dovranno altresì assicurare la completa pulizia e la massima condizione di igiene dello spazio pubblico antistante l'esercizio commerciale e quello loro concesso in uso, che devono essere tenuti privi di rifiuti in vetro, carte, plastica, lattine e contenitori per alimenti, derivanti sia dalla normale attività sia da eventuali comportamenti generanti degrado ambientale posti in essere dagli avventori o frequentatori dei locali, nel pieno rispetto di quanto previsto dal vigente regolamento per la gestione dei rifiuti urbani del Comune di Terrasini.

Art. 4: INDICAZIONI OPERATIVE A TUTELA DEL DECORO CITTADINO

Si fa divieto a chiunque di porre in essere comportamenti gravemente lesivi del decoro cittadino, che arrecano pregiudizio all'igiene e alla sicurezza urbana e all'ordine pubblico quali, a titolo esemplificativo, l'abbandono di rifiuti, gli schiamazzi, le grida notturne, gli imbrattamenti anche con "rifiuti corporali" dei muri, dei monumenti e in generale degli spazi pubblici.

Art. 5: SANZIONI E CONTROLLI

Salvo che il fatto costituisca reato, l'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 1 della presente ordinanza è punita ai sensi dell'art. 50, comma 7 bis.1 del D.Lgs. n. 267/2000 con la sanzione pecuniaria da € 500,00 ad € 5.000,00 e in caso di recidiva con le disposizioni di cui all'art. 12 comma 1 del D.L. n. 14 del 20.02.2017 convertito con modificazioni dalla L. n. 48 del 18.04.2017, anche se il responsabile ha provveduto al pagamento della sanzione ridotta, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689 del 24.11.1981.

Nei casi di reiterata inosservanza delle predette disposizioni, può essere disposta da Questore e/o dal Sindaco l'applicazione della misura della sospensione dell'attività per un massimo di 15 giorni, ex art 100 del T.U.L.P.S..

Le violazioni alle disposizioni di cui agli artt. 2, 3 e 4,, oltre alle sanzioni previste dalla specifica normativa, sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 500,00 per ogni violazione accertata ai sensi di quanto normato dall'art. 7 del D. Lgs. n. 267/2000. La verifica dell'ottemperanza sarà effettuata da tutte le Forze di Polizia e dalla Polizia Municipale.

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e pubblicazione sul sito internet del Comune di Terrasini e sia notificata dal Messo ai titolari e gestori degli esercizi commerciali del territorio comunale.

La presente Ordinanza annulla e sostituisce tutte le precedenti disposizioni in contrasto con essa.

Avverso il presente provvedimento è ammesso entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al TAR di Palermo o, in alternativa, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana.

La presente viene trasmessa a:

- Prefettura di Palermo;
- Questura di Palermo;
- Commissariato di P.S. di Partinico
- Comando Provinciale Carabinieri;
- Compagnia Carabinieri di Carini
- Stazione Carabinieri di Terrasini
- Comando del Corpo di Polizia Municipale;

GC



Il Sindaco
Dott. Giosuè Maniaci